

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 21

Adunanza 5 giugno 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE PARZIALE N. 33 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 621 – 576172/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori ELEONORA ARTESIO e ANGELA MASSAGLIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Moncalieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 33-204 del 12/06/2000, successivamente modificato con la Variante strutturale 15 di adeguamento al P.A.I. e relativa variante "*in itinere*", approvate con D.G.R. n. 18-5208 del 05/02/2007;
- ha approvato, sette Varianti parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, tra le quali, con deliberazione C.C. n. 74 del 13/07/2001, la Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., introducendo condizionamenti per l'edificabilità nelle aree colpite dagli eventi alluvionali;
- ha adottato, con deliberazioni C.C. n. 101 del 29/09/2006, n. 113 del 10/11/2006, n. 128/2006 del 30/11/2006, ulteriori Varianti parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 20/2007 del 02/03/2007, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 33 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 26/04/2007 (pervenuta il 02/05/07), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 045/2007*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 56.115 abitanti nel 1971, 64.035 abitanti nel 1981, 59.700 abitanti nel 1991, 53.120 abitanti nel 2001; il trend demografico indica un'iniziale crescita dal 1971 al 1981, seguita da un graduale calo negli ultimi anni;
- superficie territoriale di 4.738 ettari, dei quali 3.046 ettari in zona pianeggiante e 1.691 ettari in area collinare: la "Capacità d'uso dei suoli" indica che 1.635 ettari appartengono alla classe I[^] e 527 ettari alla classe II[^], è, altresì, caratterizzato dalla presenza di 291 ettari di aree boscate;
- risulta compreso nel Circondario Torino, sub-ambito "Torino", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.R. e confermato dal P.T.C. come "Centro storico di media rilevanza regionale";
- fa parte del Patto Territoriale Torino Sud (insieme ad altri 22 Comuni e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Soggetto Responsabile è la Provincia di Torino;
- centro locale sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia come IV livello superiore;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - ferrovia;
 - centro di interscambio;
 - tangenziale e autostrada A6;
 - la ex - S.S. n. 20 (di interesse regionale), n. 29 (di interesse provinciale nel tratto considerato), la S.P. n. 125 e n. 126;
- assetto idrogeologico del territorio è determinato:
 - dal Fiume Po, dai Torrenti Sangone, Chisola e Banna di Santena, nonché dai Rii Tepice e Valle Sauglio;
 - dalle Acque pubbliche del Canale della Ficca e del Rio di Pallera;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte indica che 55 ettari del territorio comunale sono interessati da movimenti gravitativi: di cui 22 ettari da frane attive areali e 33 ettari da frane quiescenti;
 - dal "Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, che evidenzia la presenza di areali delle frane attive nel territorio del Comune di Moncalieri;
- tutela ambientale:
 - inclusione nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale del Fiume Po, dei Torrenti Sangone, Chisola e Banna di Santena nonché del Rio Tepice. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo i relativi corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. L.vo n. 42/2004 in conformità dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - il Progetto Territoriale Operativo del Po ed il Piano d'area;
 - l'Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po denominata "Lanca di Santa Maria e confluenza del PO-Banna e Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT BC 10017;
 - l'area attrezzata "Le Vallere" dell'estensione di 34 ettari, costituita dalla Regione Piemonte nel 1982;
 - una vasta porzione del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1°

agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini" ed una porzione al vincolo ex lege 1497/1939 (sostituita dal D. Lgs n. 42/2004); tutta la porzione collinare ricade tra le Aree di approfondimento con specifica valenza paesistica, di cui all'art. 12 delle N.d.A. del P.T.R., da sottoporre alla formazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, di competenza regionale;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegare agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20/2007 di adozione della Variante, finalizzate alla rilocalizzazione di aree a servizi e ad un loro nuovo disegno funzionale nonché all'ampliamento del distretto industriale "DI. 8" in località Vaddò;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- mutamento del regime giuridico di alcune strade pubbliche interne al distretto industriale "DI. 8" (le Vie A. Grandi, G. Di Vittorio, Martiri Piazza della Loggia, F. Santi, nel loro tratto compreso tra Via Postiglione e la Tangenziale Sud) che sono qualificate strade private, assimilate alle aree produttive "Bp", dotate di capacità edificatoria propria; l'utilizzazione edilizia di tali aree da parte dei frontisti, comporta la dismissione di aree pari al 10% della superficie fondiaria generata, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/1977;
- cambio di destinazione d'uso delle aree a servizi pubblici "Se6" (di mq 20.100) e "Se7" (di mq 15.000) in aree fondiarie edificabili "Bp3" (lotti "6a" e "6b", a destinazione industriale, artigianale, commerciale e terziaria); sono altresì stabilite le norme attuative degli interventi da realizzare sui due lotti previsti;
- individuazione di una nuova area a servizi pubblici "Se11" (di mq 84.140) su aree agricole "Ee", in luogo della soppressione delle due a servizi "Se6" e "Se7", sopra citate; fino alla sua effettiva dismissione al Comune, la nuova area a servizi "Se11" potrà essere utilizzata per la coltivazione agricola, con l'esclusione di nuovi interventi per edifici rurali; viene esplicitato che *"il vincolo a servizi Se11 si configura quale vincolo di tipo conformativo, e quindi non espropriativo"*;
- sono ammessi *"gli impianti di autolavaggio opportunamente intervallati, ivi comprese piccole attività commerciali connesse all'utenza automobilistica"*, nelle fasce di rispetto stradale della S.R. 393 di Villastellone, su aree "Eg" destinate alle attività orticole di cui all'art. 25 della L.R. 56/1977;
- la Variante comporta l'incremento, dichiarato negli elaborati tecnici, della superficie territoriale relativa alle attività economiche, pari a mq 68.557, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera f) del comma 4 dell'art. 17 L.R. 56/1977;
- l'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione, con l'introduzione dei contenuti normativi conseguenti alle modifiche sopra illustrate;

Alla Variante risultano allegare l'analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e la verifica di conformità con il Piano di Zonizzazione Acustica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16/06/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 22/05/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 33 al P.R.G.C. del Comune di Moncalieri, adottato con deliberazione del C.C. n. 20/2007 del 02/03/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Moncalieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta